Allegato "C" dell'atto rep.n. 55328/33585

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITER CASTELLANZA APS"

Art. 1 – Denominazione. Sede e durata.

1. E' costituita l'Associazione denominata **"UNIVERSITER CASTELLANZA APS"** di seguito, in breve, "Universiter". L'Universiter e' un Ente del Terzo settore, e' disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore (CTS).

2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

3. L'ordinamento interno dell'associazione e' ispirato a criteri di democraticita' di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunita' di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Castellanza e la sua durata e' illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pio' essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalita'.

1. L'associazione non ha scopo di lucro e prosegue finalita' civiche, solidaristiche, e di utilita' sociale. In particolare l'Associazione si propone di promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei propri associati attraverso l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di natura culturale, ricreativa e turistica nonche' attuare servizi e strutture per lo svolgimento di tali attivita' in modo da favorire la sua realizzazione in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze.

Art. 3 – Attivita' di interesse generale.

1. L'associazione, nel perseguire le finalita' di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attivita' di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della poverta' educativa.
2. In particolare, l'associazione si propone di organizzare e/o partecipare a:
a) conferenze e/o lezioni su argomenti specifici;
b) corsi annuali su discipline specifiche articolati in lezioni e/o conferenze e/o laboratori;
c) laboratori di attivita' pratiche in ordine a discipline specifiche;
d) convegni;
e) visite a musei, luoghi e aree di interesse storico, culturale, scientifico, tecnologico, ecc.;
f) riunioni ed eventi tipici di cerimonie ufficiali e/o del tempo libero;
g) ogni altra iniziativa coerente con gli scopi del comma 1 del presente articolo.
3. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attivita' di volontariato, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalita' dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attivita' diverse.

1. L'associazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purche' assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attivita'.

Art. 5 – Raccolta fondi.

1. L'associazione puo' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione.

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione puo' prevedere come associati anche l'ammissione di altri enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati e' illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione e' deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto al voto. In caso di soci minorenni il diritto di voto verra' attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilita' genitoriale.
8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci.

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attivita' associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota associativa e' annuale, non e' trasferibile, non e' restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualita' di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente per delega o presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) essere informato sulle attivita' dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) partecipare alle attivita' promosse dall'associazione;
d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) recedere in qualsiasi momento;
f) esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste nell'art. 21.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti

e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilita' personali per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio.

1. La qualita' di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato puo' in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, puo' essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato e' deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, puo' ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attivita' di volontariato.

1. L'attivita' di volontariato e' prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attivita' dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali.

1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'organo di controllo.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo, se nominato, hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro componenti

possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'eventuale organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea.

1. L'associazione e' dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composta da tutti gli associati. Essa e' il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea e' presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato puo' rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non puo' essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attivita' e il preventivo economico per l'anno successivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attivita' svolte;
e) deliberare in merito alla responsabilita' dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilita' nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la piu' ampia garanzia di contradditorio;
g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresi', su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea e' convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalita', del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validita' dell'Assemblea e modalita' di voto.

1. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della meta' piu' uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria e' convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Assemblea.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea puo' tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parita' di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identita' e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive

unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attivita' svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilita'.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potra' procedere previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. E' possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identita' e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e' conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo e' l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonche' delle volonta' e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere revocato.
3. Il consiglio direttivo e' formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, sempre in numero dispari. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente.
4. Non puo' essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attivita' gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attivita' dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attivita';
e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonche' la relazione sulle attivita' svolte;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attivita' e autorizzando la spesa;
h) adempiere alla tenta e alla conservazione delle scritture contabili;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o piu' Vice Presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che puo' essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) assumere il personale strettamente necessario per la continuita' della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilita' previste dal bilancio;
o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
q) delegare compiti e funzioni a uno o piu' componenti del Consiglio stesso;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo puo' essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta

con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non e' possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei nuovi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo e' convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potra' essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione della stessa riunione.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo puo' tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identita' e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Presidente.

1. Il presidente e' eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque (5) esercizi e puo' essere rieletto.
2. Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- da' esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- puo' aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed e'

autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorita' Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo.

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 co.2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dai presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti e' attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un

Revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri Sociali.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) e' tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni.

Art. 21 – Risorse economiche.

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attivita' di interesse generale nelle modalita' previste dall'art. 79, comma 2;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attivita' di interesse generale;

j) entrate derivanti da attivita' effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attivita' diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno per

terminare il 30 giugno successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attivita' svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformita' del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale e' redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attivita' sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di attivita' sociale.

Art. 24 – Assicurazione dei volontari.

1. Tutti i volontari che prestano attivita' di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortuni connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, puo' assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvedera' a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma

dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non e' previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

In originale firmato:

VITTORIA VANZINI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 2 ottobre 2023 al n. 29011 serie 1T, esatti euro zero.

****

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilita' ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, tre ottobre duemilaventitre (3.10.2023)